



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
DIVISIONE VI

Lettera Circolare n.57 del 31/07/2000

OGGETTO: Modalità temporali per l'esercizio della facoltà di controdeduzione in sede di controllo delle attività di formazione professionale finanziate dal Fondo di Rotazione e dal Fondo Sociale Europeo

L'Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, ha rilevato come i soggetti destinatari dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Rotazione esercitino la facoltà di cui in oggetto in maniera alquanto difforme gli uni dagli altri.

Conseguentemente, si è resa evidente l'opportunità di intervenire con indicazioni uniformi, finalizzate al superamento della eterogeneità della prassi antecedente.

Al riguardo, si specifica quanto segue.

Gli organi di controllo, in sede di consegna del verbale della verifica tecnico-contabile *ex post*, sono tenuti ad indicare il termine perentorio di 30 giorni entro il quale il destinatario dei finanziamenti ha facoltà di formulare le proprie osservazioni e controdeduzioni relative ai risultati della predetta: saranno considerate inammissibili le istanze formulate oltre tale data.

Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, il suddetto termine si intende automaticamente prorogato al successivo primo giorno non festivo.

Le osservazioni debbono essere presentate dal destinatario dei finanziamenti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale-Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale

dei Lavoratori, Protocollo Generale, Vicolo D'Aste 12, 00159 Roma a mano o tramite raccomandata A/R: in questa seconda ipotesi farà fede, esclusivamente, la data del timbro postale.

Nel caso di presentazione a mano, essa dovrà formularsi in busta aperta e della medesima verrà rilasciata relativa ricevuta.

Qualora, invece, venga utilizzato il servizio postale, si riterranno utilmente pervenute solo le osservazioni e controdeduzioni giunte entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione delle medesime, ovvero entro 60 giorni dalla consegna del verbale della verifica *ex post*: saranno considerate irricevibili le istanze pervenute oltre tale data.

Anche in tal caso, qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al successivo primo giorno non festivo.

Il destinatario del finanziamento si assume il rischio di eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'organo ispettivo, in calce al verbale di controllo *ex post*, deve informare delle modalità e delle scadenze sopraindicate il destinatario del contributo, il quale procederà a specifica sottoscrizione per avvenuta conoscenza.

Le suddette previsioni si applicheranno alle verifiche che saranno eseguite successivamente alla data di pubblicazione di questa circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tuttavia, i destinatari di finanziamenti che non abbiano ancora visto notificare nei loro confronti alcun atto definitivo dell'U.C.O.F.P.L. e che, pur avendo già ricevuto la predetta verifica, non abbiano a tutt'oggi formulato osservazioni al riguardo, sono rimessi nei termini di cui sopra a partire, improrogabilmente, dalla data di pubblicazione della presente circolare.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Annalisa VITTORE)